

APPUNTI SUL CONTROLLO SOCIALE NELL'ITALIA COMUNALE. FORME, TECNICHE E STRUMENTI A SIENA FRA XIII E XIV SECOLO

Roberta Mucciarelli

1. Un tempo sicuro e felice. Una città radiosa ed alacre: dappertutto ferve la vita del *negotium* e la laboriosità artigiana – un sarto, un tessitore, un orefice, sui tetti muratori al lavoro –, alla porta due gentiluomini a cavallo in uscita per la caccia ci conducono in una campagna pacificata, ordinata nella geometria del suo impianto poderale e delle coltivazioni intensive, una campagna tagliata dal tracciato preciso della viabilità – è tutto un libero andare, uomini che vanno, merci che vengono –, una campagna prospera e generosa, plasmata dal ritmo incessante del lavoro dell'uomo – spighe gonfie colorano d'oro la piana, un grasso maiale sta per essere portato al mercato; in alto, nel cielo azzurro, una figura alata stringe in un ideale abbraccio tutto il territorio: in una mano un cartiglio, promessa e funzione di governo – «ogni uom franco camini» – nell'altra una forca da cui pende un impiccato. Il suo nome è *Securitas*.

Più che una città (e una campagna) felice sembra una città (e una campagna) – per usare le parole di Pierangelo Schiera – ben disciplinata¹.

Il richiamo alle fortunate immagini che compongono il ciclo del cosiddetto *Buongoverno* di Ambrogio Lorenzetti, commissionato dai Nove governatori e realizzato nel 1338 nelle pareti del palazzo pubblico di Siena, mi offre l'agio di introdurre qualche randagia e provvisoria considerazione attorno al tema che viene evocato e suggerito nel discorso iconico lorenzettiano dall'imponente figura allegorica della Sicurezza nel suo combinato fisiologico con Giustizia, da cui dipende la *Pax*: vero e proprio ombelico del *Buongoverno*².

¹ P. Schiera, *Il Buongoverno «melancolico» di Ambrogio Lorenzetti e la «costituzionale faziosità» della città*, in «Scienza e politica», XXXIV, 2006, pp. 93-108, p. 99.

² La letteratura sull'affresco lorenzettiano è molto vasta: oltre al citato saggio di Paolo Schiera mi limito qui a pochi riferimenti essenziali: N. Rubinstein, *Political ideas in Sienese art: the frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in the Palazzo Pubblico*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», XXI, 1958, pp. 179-207; C. Frugoni, *Il governo dei Nove a Siena e il loro credo politico nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti*, in «Quaderni medievali», 1979, n. 7, pp. 14-42, e n. 8, pp. 71-103; Q. Skinner, *Ambrogio Lorenzetti: the artist as political*

Attingendo, per comodità, all'ampia e ambigua categoria di «controllo sociale» – che ingloba nella sua estesa area semantica una gamma articolata di fenomeni che dalla sanzione morale possono giungere alla più dura repressione³ – tenterò di individuare alcuni snodi nelle politiche del controllo attuate dalle autorità pubbliche che si segnalano nella storia del Comune maturo come discontinuità rispetto al primo Comune: pratiche giudiziarie, dispositivi normativi, sforzi disciplinanti, che trovano tutti i loro vettori ideologici nelle grandi tre figure appena citate, architravi di quel Bene comune la cui realizzazione avrebbe imposto un prezzo da pagare non solo in moneta virtuosa, nella sapiente e propagandata miscela di Prudenza, Fortezza, Temperanza, Magnanimità ecc., ma anche in moneta coattiva.

Siena, a differenza di quanto accade per esempio in molte città lombarde, venete ed emiliane, che vivono dalla fine del Duecento una fase di turbolento riorientamento politico di matrice signorile, pur nel segno di adattamenti e riassetti nella struttura di governo, prolunga ben oltre quel periodo la stagione della sua autonomia repubblicana. Essa offre un laboratorio ideale per comprendere la ricchezza e le contraddizioni di un processo che matura fra XIII e XIV secolo, in un percorso certo non lineare ma che senza dubbio procede, se ci si volge all'età precedente (XII-primi decenni del XIII secolo), nel senso di una progressiva, talora disordinata, dilatazione delle iniziative e delle pratiche disciplinanti: a questo riguardo la ricchissima documentazione conservata presso il suo Archivio di Stato e, specularmente, l'ampiezza dell'articolazione burocratica e delle pratiche amministrative e scrittorie sono illuminanti.

L'arco temporale in cui le mie considerazioni si inscrivono copre gli ultimi decenni del Duecento e i primi del Trecento, epoca che, nel contesto dei conflitti faziosi e del ricambio sociale che marcano a quest'altezza cronologica la storia dei regimi dell'Italia comunale, vede prendere corpo una duratura egemonia politica fondata sull'esclusione delle grandi famiglie magnatizie e dei «famosi» ghibellini dal vertice dell'istituzione e l'esaltazione del ruolo dei *boni et legales mercatores* di parte guelfa, ai quali fu garantito l'esclusivo accesso all'ufficio di governo⁴. A partire dagli anni Settanta – momento in cui si

philosopher, in «Proceedings of the British Academy», 1986, n. 122, pp. 1-56; Id., *Ambrogio Lorenzetti's Buon governo frescoes: two old questions, two new answers*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», LXXII, 1999, pp. 1-28. Si veda da ultimo il recente P. Boucheron, *Conjurer la peur Sienne, 1338. Essai sur la force politique des images*, Paris, Seuil, 2013.

³ V. Fiorino, «Il controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e il suo uso storio-grafico, in «Storica», 1999, V, n. 13, pp. 125-158.

⁴ G. Martini, *Siena da Montaperti alla caduta dei Nove*, in «Bullettino senese di storia patria», LXVIII, 1961, pp. 75-128; vari saggi compresi in *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e rilettture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, a cura di G. Piccinni, Pisa, Pacini, 2008, 2 voll.

consuma questa radicale riforma costituzionale – si alternarono al vertice del Comune diversi esecutivi (che presero tutti nome dal numero dei loro componenti) finché, con un’evoluzione in verità abbastanza lineare, non si arrivò all’istituzione del regime dei Nove che ebbe una straordinaria longevità, durando dal 1287 al 1355. Si tratta di una fase lunga dell’evoluzione cittadina, apertasi dunque al principio degli anni Settanta del XIII secolo, una fase ricca di sviluppi complessi, tensioni politiche, scarti ideologici che imporrebbro una lettura ravvicinata: e tuttavia nel discorso che qui propongo, assumo questa manciata di decenni a cavallo fra i due secoli come tornante rivelatore di svolte e nuovi atteggiamenti nelle politiche del controllo attuate dal Comune, di cui mi limiterò in questa sede ad evocare alcuni passaggi.

Dal punto di vista delle pratiche e delle politiche giudiziarie, Siena si inscrive nel solco ben tracciato di quelle sostanziali uniformità che accompagnarono nel clima incandescente di metà Duecento l’ascesa dei nuovi regimi di popolo nell’Italia comunale, e furono, qui come altrove, esito e strumento della loro volontà di legittimazione ed affermazione politica: le leggi antimagnatizie, la redazione di liste che consentivano di schedare e censire gli avversari politici, l’uso politico del bando, lo sviluppo dell’inquisizione, la diffusione di misure straordinarie, la criminalizzazione di serie sempre più ampie di comportamenti ne rappresentano gli aspetti salienti che un ampio lavoro di indagine e riflessione storiografica ha contribuito, negli ultimi decenni, a mettere in luce e valorizzare⁵. Il fulcro attorno a cui si cristallizzò l’agire pubblico fu

Sui Nove si rimanda ai vari contributi di William Bowsky e principalmente a *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove 1287-1355*, Bologna, il Mulino, 1986; Id., *Le finanze del comune di Siena 1287-1355*, Firenze, La Nuova Italia, 1976. Si veda anche il recente volume *Siena nello specchio del suo costituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. Giordano, G. Piccinni, Pisa, Pacini, 2014.

⁵ Nell’impossibilità di citare l’ampia bibliografia di riferimento, mi limito a pochi essenziali riferimenti: A. Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*. Atti dell’incontro di studio organizzato dall’Archivio di Stato di Firenze, Firenze, 14 dicembre 1993, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edifir, 1995, pp. 105-147; A. Zorzi, *Contrôle sociale, ordre public et répression judiciaire à Florence à l’époque communale: éléments et problèmes*, in «Annales E.S.C.», XLV, 1990, pp. 1169-1188; Id., *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell’Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 13-34; G. Milani, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «Rivista storica italiana», CVIII, 1996, n. 1, pp. 149-229; G. Milani, *L’esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003; sviluppa un’analisi del caso senese P.R. Pazzaglini, *The criminal ban of the Sienese Commune 1225-1310*, Milano, Giuffrè, 1979. Sulle leggi antimagnatizie il classico G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell’alta e media Italia*, in «Rivista di storia del dirit-

quello dell'*interest civitati*: non solo l'azione giudiziaria ne risultò sovvertita (acquisendo un chiaro significato politico) ma la concezione stessa del potere, sostenuta da una straordinaria retorica popolata di eloquenti figure, con al centro quella imponente del *Bonum Commune*, ne risultò rivoluzionata⁶.

2. Tra le piste battute dalla storiografia è il trattamento che il Comune riservava ai suoi nemici interni. «Segno di esercizio da parte dei governi cittadini di una funzione meramente pubblica – scrive Giuliano Milani – il processo di selezione dei propri membri attraverso la definizione di alcuni cittadini come “nemici” e la loro esclusione è fenomeno che contraddistingue il comune nel lungo periodo»⁷. L'individuazione e la punizione del nemico fu attuata in modi differenti, con procedure variabili, e soprattutto, sulla base di un'immagine che cambiò nel tempo. A partire dal secondo Duecento l'idea di nemico pubblico si incarnò diffusamente nelle figure del magnate – quei *potentes* che con il loro stile di vita violento erano indicati come l'ostacolo principale al programma popolare di perseguitamento del «buono e pacifico stato del Comune» – e degli appartenenti alla fazione sconfitta, a Siena i ghibellini. Non mi soffermo sulle modalità, le strategie e il significato di queste esclusioni che la ricerca, soprattutto in riferimento alla realtà bolognese e fiorentina, ha illuminato bene e che pretesero ed imposero alle istituzioni comunali uno sforzo inedito: le liste che minuziosamente elencarono i nomi delle famiglie magnatizie e dei proscritti, la registrazione dei bandi, la distruzione e la confisca dei beni dei ribelli, la redistribuzione in affitto dei beni dei banditi, il ricorso

to italiano», XII, 1939, pp. 86-133 e 240-309, oltre a *Magnati e popolani nell'Italia comunale*. Atti del 15° convegno di studi, Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1997.

⁶ Su questo mutamento di baricentro ha focalizzato ripetutamente la sua attenzione M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia*, cit., pp. 345-364; Id., *Giustizia criminale*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205; Id., *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura di M. Sbriccoli, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 9-19, soprattutto p. 15. Sulla nascita, il significato, l'uso di questo paradigma dicotomico da parte di Sbriccoli si vedano le considerazioni di A. Zorzi, *L'egemonia del penale in Mario Sbriccoli*, e di I. Birocchi, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, entrambi editi nel volume *Penale Giustizia Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Machetti, M. Meccarelli, Macerata, Eum, 2007, rispettivamente alle pp. 155-178 e 179-211. Sulla giustizia: M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, il Mulino, 2005.

⁷ G. Milani, *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII, 2009, pp. 109-140, p. 110 (numero dedicato a *I diritti dei nemici*).

allo strumento del confino, i risarcimenti per le perdite subite dai guelfi, le cauzioni richieste ai magnati, tutti dispositivi che generarono un apparato di controllo sconosciuto e complesso che vide all'opera notai, ufficiali addetti alle più varie mansioni, custodi e finanche, per l'esecuzione dei guasti urbani, squadre di picconieri professionisti e maestri muratori⁸.

Vorrei invece portare l'attenzione su un'altra incarnazione del nemico, forse storiograficamente un po' più opaca, la cui emersione si connette a Siena ad uno stato di fibrillazione e grave tensione finanziaria. Tra fine Duecento e primo Trecento il tema fiscale si impone con forza nuova all'attenzione dei Consigli. Si discute serratamente su come risolvere, con misure straordinarie, i problemi legati al finanziamento del debito, si votano ricorsi al credito privato, si dispongono nuovi allibramenti, ci si confronta anche in modo acceso su formule alternative di accertamento fiscale. La riscossione delle imposte fa lamentare ritardi, infinite dilazioni, rifiuti. Le truffe che i più astuti mettono in campo per esempio attraverso il noto meccanismo dell'oblazione dei beni ad enti religiosi ed assistenziali, la difficoltà di raggiungere fiscalmente certe fasce di ricchezza, i privilegi duri da scalfire di certi corpi sociali, fanno da ostacolo ad un'esazione efficace e regolare di *datia, prestantie, taxationes absentarie, condepnationes facte occasione exercituum*.

A partire dagli anni Ottanta del Duecento, attraverso una serie di ordinamenti particolarmente severi il governo affronta ripetutamente il problema, precisando, correggendo attraverso minute, reiterate, insistite disposizioni di legge, il trattamento da riservare agli insolventi⁹. Sanzioni per il ritardo dei pagamenti (viene fissata un'addizionale che oscillerà tra il cosiddetto *tertium* e il *quartum plus*), confisca e vendita dei beni mobili e immobili, rivalsa sui beni consortili (i maestri del Comune dovevano procedere alla divisione dell'edi-

⁸ Milani, *Il governo delle liste*, cit.; Id., *L'esclusione dal Comune*, cit.; F. Ricciardelli, *The politics of Exclusion in early Renaissance Florence*, Turnhout, Brepols, 2007; C. Klapisch-Zuber, *Ritorno alla politica. I magnati fiorentini, 1340-1440*, Roma, Viella, 2009; V. Mazzoni, *Accusare e proscrivere il nemico: legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze 1347-1378*, Pisa, Pacini, 2010. Sulle operazioni di guasto mi permetto di fare riferimento a R. Mucciarelli, *Demolizioni punitive: guasti in città*, in *La costruzione della città comunale italiana. Secoli XII-inizio XIV*. Atti del convegno internazionale di studi, Pistoia, 11-14 maggio 2007, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 2009, pp. 293-330; Id., *Il fuoco e il piccone: breve storia di un guasto ghibellino (Siena, 1281)*, in *Uomini Paesaggi Storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, a cura di D. Balestracci, A. Barlucchi, F. Franceschi, P. Nanni, G. Piccinni, A. Zorzi, Siena, Salvietti & Barabuffi, 2012, vol. II, pp. 145-158.

⁹ Alcuni decreti sono espressamente rivolti «contra illos qui non solvunt datia [...] et solvere contradicunt»; altri reiterano, modificano ordinamenti precedenti in materia fiscale «quomodo et qualiter exigatur datum et datia». Il *corpus* in Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Statuti Siena 4*, cc. 7v-10v (3 gennaio 1294); 111r-113v (s.d.); 114r-115r (12 luglio 1293); 138r-141r (15 luglio 1292); 214r-215v (1282?).

ficio, alla demolizione e alla confisca dei materiali pregiati corrispondenti alla quota parte del debitore), inquisizioni e coinvolgimento del vicinato per l'accertamento delle proprietà, detenzione in prigione del reo e dei suoi eredi, rivalsa sui soci d'affari per la cui individuazione, fu stabilito nel 1289, era da ritenersi sufficiente la prova della pubblica fama¹⁰.

La procedura prevista per l'esazione forzosa apre uno scenario di guerra. Trascorsi i termini previsti per il pagamento, ciascuno dei tre giudici forestieri, uno per ciascun terzo in cui è divisa amministrativamente la città, con il proprio seguito di notai, nunzi, picconieri e berrovieri *in magna quantitate*, è incaricato direttamente dall'esecutivo di recarsi nella contrada assegnata, e per *contratas*, individuare il debitore insolvente, impossessarsi di tutti i beni e masserizie *qui sunt in domo illius*, distruggere *in totum* la sua casa e tutti i beni immobili e le possessioni che egli possiede sia in città che nel contado, catturarlo e ridurlo in carcere con moglie e figli «donec integraliter solverit datia sua». E così

facto processu in dicta contrata integraliter, ut dictum est, contra illos qui non solverunt, alia contrata per similem modum debeat ex dictis iudicibus per dominos Quindicim assignari, et sic de contrata in contratam, simili modo fiat donec in qualibet contrata civitatis predicta fuerint executioni mandata.

Contrada dopo contrada, giorno dopo giorno, in un lavoro continuo da mattina a sera («qualibet die continue de mane et de sero»)¹¹.

Sebbene la procedura fosse giustificata dalla necessità di procedere più «celermente» ed «efficacemente» alla riscossione (affinchè *melius, homines et persone compellantur solvere datia*) e non dall'idea di punire in modo esemplare gli insolventi, è un fatto che, almeno in questo momento, all'evasore fiscale viene riservato lo stesso trattamento previsto per i cittadini responsabili di reati che richiedevano la pena capitale, colpiti da bando perpetuo a cui sempre si assocava la demolizione della *domus* e dei beni immobili.

Nelle minuziose disposizioni, su cui non posso indulgere, che compongono questi regolamenti si colgono nettamente gli effetti di un passaggio che deve essere messo in relazione alla trasformazione di uno Stato che aveva spostato e stava progressivamente spostando in avanti i suoi confini, lasciandosi alle spalle l'organismo di piccola scala che era il Comune di primo Duecento: con un'impennata della spesa pubblica che la struttura della finanza – caratterizzata com'è nota da una grande sproporzione tra la parte ordinaria e

¹⁰ ASS, *Consiglio Generale* 38, c. 38v (23 settembre 1289).

¹¹ ASS, *Statuti Siena* 4, cc. 214r-215v: 214r. La citazione è tratta dagli *Ordinamenta* che una mano posteriore data al 1282 e che si riferiscono al periodo in cui fu in carica l'esecutivo dei Quindici (1280-1287).

straordinaria del bilancio – non era adesso in grado di sopportare. Agli albori del XIII secolo, il Comune in miniatura – se mi si passa l'espressione – o se si preferisce la Città-Stato in formazione era riuscita a far fronte ai suoi bisogni finanziari (per ragioni militari soprattutto) attraverso un modesto disavanzo, «facilmente gestibile» – per usare le parole di Maria Ginatempo – tale da non creare problemi né al Comune, che si accontentava di drenare risorse in modo limitato, né ai contribuenti, tenuti a versamenti «ancora abbastanza tollerabili»¹². Vero è che nella documentazione della prima metà del secolo i riferimenti ad aperte contestazioni o sordi resistenze da parte dei contribuenti sono rarissime. Questa gestione entrò in crisi sul finire del Duecento: e dalla crisi sarebbe nato quello che è considerato il sistema fiscale tipico delle Città-Stato medievali: potenziamento delle imposte indirette, abolizione delle imposte dirette per i cittadini sostituite da prestiti forzosi da rimborsare a interesse, imposizione al contado di una somma più o meno fissa da pagare regolarmente.

Prima di questo approdo, alla crescita delle spese straordinarie che tesero a presentarsi sempre più spesso perché la costruzione dello Stato cominciò a comportare nuove esigenze, il governo rispose con un inasprimento delle imposte dirette: è stato calcolato che tra 1286 e 1291 si conta solo in città almeno una levata d'imposta all'anno¹³. Fu in questo frangente e di fronte all'emergenza innescata da un picco dell'evasione e sempre più diffusi segnali di contestazione e opposizione che l'*élite* dirigente del Comune sembra maturore una diversa consapevolezza ideologica della funzione cruciale del fisco: da sempre punto nevralgico della vita politica cittadina. In un crescendo retorico che ne fa un fatto sconveniente ed iniquo, un *dapnum* per le finanze pubbliche, un temibile *periculum* per il Comune¹⁴, l'evasione delle collette, interpretata come atto di disobbedienza, fu assunta nel novero dei reati politici; gli evasori andarono ad accrescere le fila dei nemici dello Stato¹⁵.

Difficile dire se fu dato seguito al *consilium* di un influente senese, Scopia Tolomei, che in una seduta dell'assemblea cittadina chiamata a discutere nell'autunno 1287 le modalità di un nuovo accertamento fiscale, propugnò la necessità di procedere all'imminente alliramento separando gli *homines con-*

¹² M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze, Olschki, 2000, soprattutto pp. 33-36.

¹³ D. Waley, *Siena e i senesi nel XIII secolo*, Siena, Nuova immagine, 2003, pp. 205 sgg.; per gli aspetti generali Ginatempo, *Prima del debito*, cit.; Bowsky, *Le finanze*, cit. Si veda anche P. Cammarosano, *Recensione a Bowsky, Le finanze*, cit., in «Studi medievali», s. III, 1971, XII, pp. 301-322.

¹⁴ ASS, *Consiglio Generale* 41, c. 85v (25 aprile 1292).

¹⁵ Cfr. ad es. ASS, *Statuti Siena* 4, c. 114r («non possint nec debeat habere aliquod officium seu rectoriam in civitate vel comitatu Senarum [...] vel baliam»).

trate, cioè il corpo sano della cittadinanza, dai reprobri, cioè ribelli (*rebelles*) ed evasori (*qui non stant ad factiones Comunis*), secondo modalità ben rodate di censimento e di setaccio della popolazione (*per se mictatur in uno libro*), sia perché nessuna decisione venne presa in quella sede (fu rimessa nell'esecutivo, come spesso per gli affari più delicati in materia di fisco, guerra, giustizia), sia perché la distruzione sistematica delle liste di contribuenti e degli imponibili una volta riscossa l'imposta rende impossibile una verifica¹⁶. Ma il senso della discussione è rivelatore.

Già il primo statuto guelfo senese (1274) fa misurare un inasprimento nei confronti degli evasori, assimilando esplicitamente alla ribellione politica il mancato soddisfacimento degli oneri fiscali da parte dei cittadini appartenenti alla fazione sconfitta: sui quali pendeva la minaccia di bando e confisca dei beni a cui il Comune avrebbe dato seguito trascorso inutilmente il termine di 15 giorni loro concesso per rispondere positivamente all'ingiunzione di pagamento¹⁷. Circa trent'anni dopo il costituto volgare voluto dai Nove non fa differenze di fazione: «Se alcuno citadino di Siena, overo de la sua giurisdizione, cessasse di pagare el datio a llui imposto, et se infra XV dì non verrà et non pagarà el datio [...] sia exbandito et li suoi beni si reducano a le mani del Comune»¹⁸. Sottrarsi agli oneri fiscali significava non solo esporre sé stesso (la famiglia, i propri eredi, i soci d'affari) ai *gravamina* sanzionatori e coercitivi enucleati dalla legge (e a quegli *alia* affidati alla discrezione del podestà), ma anche menomare la propria personalità giuridica per effetto dell'esclusione e dell'allontanamento ancorché temporaneo dallo spazio protetto, dal grembo generoso di tutele e diritti in cui la *civitas-mater* accoglie e custodisce i figli obbedienti: «et se alcuno contradicerà et non pagarà, d'alora inanç non sia sotto la protectione del

¹⁶ ASS, *Consiglio Generale* 34, c. 52r (23 ottobre 1287). Una esaustiva analisi su forme documentarie e modalità di scritturazione dei rapporti tra cittadini e istituzione comunale (anche in riferimento a documentazione fiscale), inquadramento della popolazione ecc., in M. Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2012, pp. 275-314.

¹⁷ ASS, *Statuti Siena* 3, II, c. 43r (*Qui scribi debeat pro rebelli*); cfr. anche *ibidem* la rubrica *De compellendum illi qui datuum solvere debent* che prospetta la detenzione in carcere e la confisca dei beni dell'evasore. Per un confronto con le rubriche dello statuto ghibellino del 1262, *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. Zdekauer, Milano, 1897, rist. anastatica Bologna, Forni, 1983 (d'ora in avanti *Costituto 1262*), vol. I, pp. 356, 369.

¹⁸ Mio il corsivo. *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCXIX-MCCCX*, a cura di M. Salem Elsheikh, 4 voll., Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2002 (d'ora in poi *Costituto 1309-1310*), vol. I, p. 341 (*Di pagare li dati; et come si constregnano e quali debono pagare*).

Comune di Siena et che a llui li statuti et benefici et privilegi del li statuti del Comune di Siena non facciano pro»¹⁹.

Esito e strumento di questo processo in cui, rispetto al passato, cambia la scala di gravità del reato e muta il grado della sua percepita pericolosità fu, oltre a quel minuzioso allestimento di strumenti operativi e di coazione che abbiamo visto, un rafforzamento dell'ufficio degli esattori con lo stabilizzarsi di tre giudici forestieri dotati di uno stabile apparato al loro servizio (un notaio, due nunzi e tre picconieri ciascuno), la cui elezione passò direttamente nelle mani dell'esecutivo, e la sua dislocazione presso la potente tesoreria di Biccherna, cuore finanziario dello Stato²⁰.

3. Nella persecuzione di magnati, ghibellini, disubbidienti fiscali il Comune di popolo fece ricorso tra le altre cose ad un raffinato dispositivo che acquisi un ruolo nuovo e prodigioso a partire dal secondo Duecento tanto nella giustizia penale quanto, più in generale, nel processo di disciplinamento dei comportamenti: la fama²¹.

La *publica fama vel communis opinio* divenne motore dell'azione *ex officio*: che non era soltanto un'arma affilata per combattere violenze e malversazioni di nobili e magnati – la possibilità di promuovere in qualsiasi momento un'azione giudiziaria contro un grande solo sulla base delle voci circolanti, al di là dell'esito giudiziario, consegnava nelle mani del governo popolare una potente arma di pressione e di ricatto – ma comprendeva in realtà una pluralità di iniziative di indagine che investivano (o potevano investire) la popolazione tutta²²: citavo poc'anzi il ricorso alle inquisizioni in città e nel

¹⁹ *Ibidem*. Già così lo statuto del 1262: «Et eum non defendam pro cive, nec ipsum, nec filium suum in consilio campane vel in alio officio communis stare vel esse permittam» (*Costituto 1262*, vol. I, p. 369).

²⁰ *Costituto 1309-10*, vol. I, p. 157; ASS, *Biccherna 492*, c. 10v.

²¹ Sull'uso della fama nella politica antimagnatizia si veda la rubrica in *Costituto 1309-1310*, vol. V, p. 59, che sancisce l'esclusione dei casati, *vulgariter intellectis*, dall'ufficio dei Nove: testualmente ripresa dallo statuto del settembre 1286 (*De hiis qui prohibentur esse de Populo Senarum*): il documento, la prima lista (1277), la seconda, aggiornata, (post 1286-ante 1317) e la terza lista (1339) dei casati senesi sono editi in A. Giorgi, *Quando honore et cingulo militie se hornavit. Riflessioni sull'acquisizione della dignità cavalleresca a Siena nel Duecento*, in *Federlità ghibellina*, cit., vol. I, pp. 133-207, pp. 197-207. Sul ruolo della fama per la definizione dei magnati, cfr. C. Klapisch-Zuber, *Honneur de noble, renommée de puissant: la définition des magnats italiens (1280-1400)*, in «Médiévales» XXIV, 1993, pp. 81-100 (numero monografico dedicato a *La Renommée*). Per una visione d'insieme della normativa il classico Fasoli, *Ricerche sulla legislazione*, cit. Per una visione generale: F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli XII-XIII*, Catania, Giannotta, 1985, pp. 65-70.

²² Su questo fondamentale tornante per la storia della giustizia e del potere medievale, R.M.

contado per appurare consistenza, ubicazione, stato dei beni degli evasori onde il Comune potesse procedere alla loro vendita fino a pieno soddisfacimento²³. Promosse periodicamente come impongono gli statuti, dal podestà, dal capitano del popolo o da altro ufficiale per *inquirere* se vi fossero state violazioni in relazione a specifiche materie e norme di legge, sollecitate dall'assemblea cittadina per condurre indagini su alcune persone o reati, avviate contro qualcuno da una denuncia che poteva essere notificata dal sindaco di una contrada o presentata dalle guardie poste alle porte della città o inoltrata da anonimi latori, o ancora dietro impulso di sciami di voci giunte alle orecchie dei magistrati ovvero grazie alla pubblica notorietà di un fatto criminoso, i procedimenti inquisitorii erano usati correntemente nelle curie cittadine²⁴.

La politica del controllo e del disciplinamento aveva un raggio d'azione ben più ampio dei confini tracciati dalla dissidenza politica. Il progetto politico del governo era ambizioso, totalizzante. Non si trattava solo di prevenire violenze e disordini, punire i criminali, reprimere ogni minaccia al quieto e pacifico stato del Comune di Siena, bensì di dare corpo all'idea di una società ordinata, realizzare un ordine morale della società. L'imponente codificazione statutaria del 1309-1310 restituisce con dovizia lo sforzo legislativo: rispetto al costituto del 1262, è un infittirsi di divieti che sottomettono e piegano al nuovo ordine i gesti, le parole, le abitudini la vita dei consociati, creando le corrispondenti funzioni di polizia²⁵.

Fraher, *IV Lateran's revolution in criminal procedure: the birth of inquisitio, the end of ordeal and Innocent III's vision of ecclesiastical politics*, in *Studia in onorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, a cura di R.J. Castillo Lara, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1992, pp. 97-111; J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII-XIV^e siècle)*, in *La preuve en justice de l'antiquité à nos jours*, ed. by B. Lemesle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, pp. 119-147; M. Vallerani, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «Quaderni storici», 2001, n. 108, pp. 665-693, pp. 679-680; Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 34 sgg.

²³ Cfr. ad es. ASS, *Statuti Siena* 4, cc. 7v-8r: «Teneantur predicti dominus potestas et dominus capitaneus et earum iudices facere diligenter inquisitionem super inventiis bonis predictorum tamen in civitate quam comitatu Senarum [...] et inventos super ipsis procedere usque ad satisfactionem comuni Senarum debitam, hec modo, silicet quod teneantur facere vendi bona inventa et supellectilia et alias res mobiles et immobiles».

²⁴ Per una panoramica non esaustiva, basti contare il richiamo a procedure *ex officio* in *Costituto 1309-1310*: III, 60; IV, 103; V, 20; V, 32; V, 45; V, 64; V, 142; V, 222; V, 225; V, 230; V, 268; V, 324; V, 327; V, 329; V, 330; V, 332; V, 369; V, 375; V, 384; V, 435; V, 467; V, 472; V, 486; V, 487; V, 489. Vari esempi di *inquisitions* avviate sulla base delle voci, ASS, *Podestà* 2, cc. 6v, 5r, 8v, 9v, 14r-v, 15r, 27r, 31v, 87r, 91v, 92r, 92r; procedimenti condotti dalla curia del podestà in seguito alla denuncia del sindaco della contrada: ASS, *Podestà* 2, c. 1v; *Podestà* 10, cc. 5r, 15r, 31r-32v, 58r; ASS, *Podestà* 13, c. 8r; *inquisitio* per fama: ASS, *Podestà* 13, c. 12v; ASS, *Capitano del Popolo* 4, c. 1r.

²⁵ Qualche esempio: *Costituto 1309-1310*, I, 80, 396, 553, 570; V, 1-8, 16, 24, 45, 314, 315, 487.

Il Comune aspira ad un governo totale degli uomini, ad un controllo capillare della vita reale, ad un governo quotidiano di ciascuno. È un controllo che si applica alla molteplicità degli uomini, ma mira ad essere individualizzante. Il Comune cerca l'uomo. Vede l'uomo. Lo costruisce come animale della *polis*. Facendo leva sulla figura del *civis bone fame* che la politica ha costruito dotandolo di un preciso rilievo giuridico e sociale²⁶ e che una vasta letteratura didattica, mercantescia, matrimoniale contribuisce a rendere senso comune – una figura che coagula non solo comportamenti ma anche sentimenti precisi (buona disposizione a vivere secondo le leggi, *pietas* cristiana, fedeltà al regime e amore incondizionato verso il dolce stato riposato e pacifico)²⁷ –, il Comune di popolo arreda gli spazi interiori dell'individuo, colonizza il suo immaginario e la sua coscienza. È un fatto che questa icona, in cui si incarnano tutte le virtù richieste ad una cittadinanza attiva e fedele e insieme tutti i diritti e le garanzie che il sistema è in grado di attivare e riconoscerle, sostenuta dal terrificante inferno della *malafama*, che dal rovescio ne regge le fondamenta, verrà assunta ed integrata dai suoi destinatari²⁸: la documentazione ci dice come entrerà a far parte dell'armamentario logico e retorico con cui gli uomini si percepiscono, si riconoscono, si raccontano e si rappresentano: incapaci quasi di comprendere le alee della propria vita se non facendo riferimento appunto a categorie che appaiono fondanti dell'ordine sociale. I processi di attribuzione di senso, le gerarchie, le dinamiche di inclusione ed esclusione sociale si basano insomma su una precisa prassi di scambi²⁹.

Non siamo molto distanti anzi direi assai vicini a quella «pratica e potere di tipo pastorale», di foucoliana memoria, che la Chiesa avrebbe perfezionato in istituzioni definite e precisi meccanismi per una vera e propria, e forse sola,

²⁶ Vallerani, *I fatti nella logica*, cit., p. 683 sgg.; Id., *Giustizia pubblica*, cit., pp. 98 sgg.; Id., *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 93-111. Ripetutamente il costituto del 1309-10 delinea nell'irreproba vita e nella intreppida reputazione (*bone opinionis et fame*) la *conditio* per l'ammissibilità in tribunale: cfr. *Costituto 1309-1310*, V, 53, 225, 335.

²⁷ Così nel regolamento di rifondazione delle società armate senesi, *Quod sint societas in civitate senarum*, 1310 maggio (ASS, *Capitano del popolo* 1, c. 20r)

²⁸ Sulla mala fama si veda G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, il Mulino, Bologna, 2007. Per un'ampia rassegna delle norme statutarie che definiscono la marginalità giudiziaria degli infami, cfr. Vallerani, *Giustizia pubblica*, cit., pp. 50 e note pp. 70 sgg.; vedi dello stesso autore *La fama nel processo*, cit.

²⁹ Mi paiono esemplari i casi studiati da Vallerani, *La fama nel processo*, cit., pp. 93-111, p. 107, e quello senese che ho analizzato in R. Mucciarelli, *Bisogna essere molto prudenti con le voci perché fanno presto a trasformarsi in verità. Qualche considerazione su fama e pubblica vox nell'Italia comunale*, in *Fama e pubblica vox nel Medioevo*. Atti del convegno, Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009, a cura di I. Lori Sanfilippo, A. Rigan, Roma, Isime, 2011, pp. 25-46.

arte di governare gli uomini. La retorica di governo, i discorsi, le motivazioni ai provvedimenti di giustizia, le rubriche statutarie che riguardano i doveri dell'esecutivo insistono ripetutamente sul fatto che il loro obbligo principale consiste in ciò: «che essa città in pace perpetua et pura giustitia si conservi»; che le ingiurie cessino e le violenze siano cancellate e gli uomini di buona disposizione possano vivere *pacifice et quiete*³⁰: ecco il *telos*: la salvezza del gregge. E c'è anche una forma: è la separazione dalla famiglia, la segregazione in palazzo e l'isolamento a cui per tutta la durata del loro mandato i Nove governatori sono obbligati, in una specie di segreto *ortus conclusus* dove, tacitata ogni passione mondana, al riparo da tentazioni che potrebbero distoglierli dal loro ufficio, esercitano il loro dovere³¹. Quale miglior esempio di cura, completa dedizione e zelo del pastore che serve il gregge fino al sacrificio di sé?

4. Nel suo percorso teleologico il governo-pastore deve fare i conti con il problema essenziale della sicurezza. Essenziale, perché serve alla sua legittimazione. E qui ed ora, per questo governo di mercanti mediocri ma di sicuro successo³², sicurezza pubblica significa anche o prima di tutto sicurezza dei cittadini e dei beni individuali, beni che possano muoversi su strade sicure e campagne sicure, per i commerci utili et necessari, beni che possano riprodursi in sicurezza e condensarsi in sicura ricchezza: la stabilità politica del Buongoverno ha bisogno di prosperità e profitto.

Garante dei beni individuali, il Buon governo innalza accanto all'alto stendardo ideale del Bene comune una bandiera più terragnola e tangibile, bassamente materialistica diciamo pure, ma non meno politica.

Sulla sicurezza (della persona e dei beni), elemento costitutivo dell'azione e della funzione di governo, i Nove rafforzano la propria missione pacificatrice, ordinatrice, salvifica. Ancora una volta, dopo aver soltanto sfiorato il crinale

³⁰ *Costituto 1309-10*. Affermazioni programmatiche che attingono al lessico e alla retorica popolare si trovano ad es. in ASS, *Capitano del Popolo* 1, cc. 20r; 39r e sgg. (*De violentiis tractatus*); *Statuti Siena* 4, cc. 398r-400r (*Ordinamenta ... pro conservatione boni et pacifici status civitatis et comitatus Senarum*).

³¹ *Costituto 1309-10*, VI, 12. I Nove durante il loro mandato erano reclusi e non potevano uscire dalle abitazioni loro riservate, adiacenti al palazzo pubblico, se non in casi eccezionali e previa autorizzazione del podestà.

³² *Costituto 1309-10*, VI, 5. La definizione del ceto di governo è posta in questi termini: «Sieno et debiano essere de' mercantati de la città di Siena overo de la meça gente». Come scrive Sergio Raveggi, «è accertato che non incarnavano propriamente il mezzo geometrico della società senese ma è pur vero che si situavano in mezzo fra la tradizionale aristocrazia e il popolo minuto»: S. Raveggi, *Il governo dei Nove nella sesta distinzione del Costituto*, in *Siena nello specchio*, cit., pp. 37-49, p. 40.

della buona/mala fama che serve il processo in atto di ri-definizione della cittadinanza, seguiamo il filo di quella logica oppositiva, di quel gioco di dicotomie che sembra disegnare l'universo concettuale della *praxis* politica e che può diventare un felice punto di osservazione per leggerne gli svolgimenti e le dinamiche: nel messaggio iconografico affidato alle pareti del palazzo pubblico il Cattivo governo aleggia su un paesaggio devastato dalla violenza contro uomini e beni, è l'Ingiustizia che vi regna sovrana ad aprire la strada alla distruzione del lavoro dell'uomo. Il Buon governo *invece* sottrae i cittadini ai tentacoli del male e del pericolo: i Nove hanno costruito uno spazio sicuro, dentro e fuori la città, lo hanno segnato, trasformato, hanno allontanato lo spettro della violenza devastatrice; uno spazio sicuro che usano come uno degli specchi nel quale riflettere la loro immagine, uno spazio che li rappresenta e li crea, uno spazio simbolicamente e politicamente complesso e rilevante³³. Nascono uffici pratici di natura poliziesca, il campaio è il magistrato incaricato dell'azione penale contro chi danneggia la proprietà altrui³⁴; minuziose disposizioni «ut possessiones civium diligenter custodiantur» approvate in consiglio generale; elenchi di sanzioni pecuniarie e pene contro chiunque attenta alla proprietà privata; la nomina di accusatori segreti e la vigilanza coatta del vicinato (forse anche praticata con convinzione con effetti dinamici non trascurabili): tutti strumenti per procedere alla giusta repressione dei crimini contro la proprietà secondo il ricorrente adagio che i colpevoli «pena congrua puniantur»³⁵. Tortura, confessione e impiccagione sono il destino riservato al *fur famosus o publicus latro*, precisa connotazione giuridica del ladro più volte recidivo³⁶.

³³ P. Costa, *La «civitas» e il suo spazio: la costruzione simbolica del territorio fra Medio Evo ed età moderna*, in *La politica e gli spazi. I giornata di studio. Figure dello spazio, politica e società*, a cura di B. Consarelli, Firenze, Firenze University Press, 2003, pp. 43-58.

³⁴ A partire dal XIV secolo l'attività del campaio, che meriterebbe un'analisi approfondita al di là dell'interesse per la storia agraria o dei rapporti città-contado, può essere ricostruita sull'omonimo fondo archivistico, serie *Statuti*, il primo dei quali raccoglie provvisioni dal 1328 al 1341 e il secondo dal 1361 al 1463; si conservano inoltre i Libri di amministrazione (dal 1360) e Libri e bastardelli di accuse, processi e sentenze dal 1385: ASS, *Curia del Campaio e del Danno Dato*, 1-2 (statuti); 5-6-7 (libri di amministrazione); 8 e sgg. (accuse, processi ecc.). Alcuni nuclei statutari sono stati editi da I. Imberciadori, *Gli statuti del campaio di Siena*, in «Archivio “Vittorio Scialoja”» VIII, 1940, pp. 89-127. Qualche accenno alla magistratura in Bowsky, *Un comune*, cit., p. 130. Numerosi provvedimenti, anche per un periodo precedente, concernenti l'ufficio si trovano in *Statuti Siena, Consiglio Generale, Maggior Sindaco*.

³⁵ ASS, *Statuti Siena* 4, cc.1r-4v; 362r-366r; 424r-429r («Ordinamenta super inveniendo et ordinando quomodo et qualiter possessiones civium senensium diligenter chustodianter et ne detur dapnum vel vastum in ipsis possessionibus et quod vastantes et dapnum dantes pena debita puniantur»).

³⁶ Una vicenda di questo tipo in ASS, *Podestà* 10, cc. 25r-28v.

Lo sforzo di controllo del non-lavoro e dunque della povertà, da cui si dipartono tutte le azioni caritatevoli e assistenziali ben note agli studiosi delle società tardomedievali – che a Siena trovano un centro nevralgico nel potente ospedale di Santa Maria della Scala –, a parte qualche nota eccezione, ha trovato mi pare difficoltà ad essere inquadrato dagli studiosi nella cornice problematica e metodologica del disciplinamento sociale. Eppure. La roba è l'antipode della povertà e chi non ha niente, non ha, appunto, niente da perdere. Questo territorio, le fonti lo mostrano con chiarezza, è un temibile rictacolo di minacce, zona di transito o di vita di qualsiasi biografia sospetta. Il suo potenziale turbativo è reso esplicito da norme statutarie che associano la mancanza di un lavoro, la vita parassita, *l'otium sine dignitate del poltronus homo*, agli ambienti del gioco d'azzardo e della malafama³⁷; tronchi smangiati di storie impossibili da ricostruire, fulminei segmenti biografici sopravvissuti al naufragio documentario pongono il problema del significato da attribuire a certe azioni di distruzione e saccheggio di beni per mano di diseredati. Quando la povertà non può essere ricondotta e compresa entro i circuiti virtuosi della carità pubblica e privata – questo è il posto che le compete nel mondo disciplinato del Buongoverno, un mondo produttivo che come un grande congegno meccanico funziona grazie a due forze motrici, l'una la solidarietà, l'altra la competizione, suggerisce Pierangelo Schiera³⁸ – allora si apre la strada al sospetto e dunque alla stimmata. La contiguità che spesso trascolora in sovrapposizione tra il *pauper* e il *cognellator*, una inedita figura minacciosa che fa dell'inganno la sua professione, insidiando e distogliendo denaro e ricchezze dal *sacchetto* dei buoni mercatanti e degli onesti cittadini, è una novità di questo tornante³⁹.

Quale valore politico attribuire a questo ispessimento di tutele e protezioni della ricchezza e della proprietà che riverbera chiaramente nella documentazione e che ha il suo rovescio nella stigmatizzazione e nell'emersione di nuove figure che attentano ai beni e alla borsa? Quale significato, più specificamente, accordare alla esaltata difesa della proprietà che, ricordiamo, *ab origine*, cioè a partire dal legame di cittadinanza di cui è base fisiologica e necessaria, si pone come elemento portante del patto che stringe l'individuo al progetto politico, comune e condiviso della *res-publica*?

³⁷ *Costituto* 1262, V, XVII.

³⁸ Schiera, *Il Buongoverno «melancolico»*, cit., p. 95.

³⁹ Cfr. ad es. ASS, *Statuti Siena* 4, cc. 174r-175v (1296); *Costituto* 1309-10, V, 33-39. Per l'identificazione del coniellatore basta la pubblica fama, al pari di meretrici e altre figure infamanti; ai coniellatori è interdetto, sotto pena di 100 lire, l'ingresso e la permanenza in città e ovunque nel suo territorio; al grido *coniellatore*, tutta la comunità è costretta a mobilitarsi (inseguire, catturare e consegnare il reo al podestà).

Mi pare un interrogativo ineludibile ma la questione è ampia e non è possibile percorrere adesso questa pista di ricerca. Mi limito a sottolineare, per cominciare a riflettere, il nesso, l'intima compenetrazione, che viene a stabilirsi tra la salute del cittadino (cioè la sua integrità, la sua tutela, la sua sicurezza: parole con cui mi pare si possa tradurre il termine *conservatione*) e la salute dei suoi beni:

In primis, pro *conservatione civium* Senarum qui possessiones suas habent et possident in comitatu et iurisdictione Senarum et ad hoc ut possessiones dictorum civium diligentius custodiantur et salvantur et quod in possessionibus eorundem dampnum vel vastum non inferatur ab aliquo [...]⁴⁰.

Il legame cittadinanza-proprietà appare chiarissimo e non sorprende: avrà lunga storia, sarà oggetto di dibattiti e approfondimenti anche nei secoli a venire ed è tutt'oggi tema frequentatissimo dalla storia del pensiero politico. Fra Due e Trecento gli statuti comunali intervengono variamente per fissare i livelli di ricchezza (mobile e immobile) quale discriminante per l'accesso alla cittadinanza; il criterio più diffuso impone al candidato la proprietà di una *domus* in città o nell'immediato suburbio. Le forme di realizzazione della cittadinanza, ovvero del «legame di appartenenza di un individuo alla comunità politica, come l'ha definita Pietro Costa, sono molteplici»⁴¹, eppure, nella varietà delle soluzioni che caratterizza nell'Italia comunale l'effettivo regime giuridico della cittadinanza, nel viluppo di diritti e pratiche giuridiche che di volta in volta scaturiscono da quel legame specifico fra individuo e *civitas*, la *domus* appare filtro privilegiato. Chi non è proprietario, non può essere cittadino a tutti gli effetti (*cum honoribus et oneribus*); gli esempi sono molteplici: nelle carte di cittadinanza frequentissima è la promessa di acquistare possessi nel territorio comunale, o case nella città⁴².

⁴⁰ Così in un corpus di norme già citato (*supra*, nota 35) approvate nel 1299 «super inveniendo et ordinando quomodo et qualiter possessiones civium diligenter custodiantur»: ASS, *Statuti Siena 4*, cc. 1r-4v (1299 aprile 9).

⁴¹ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 13.

⁴² A Siena, nel 1262, un decreto comunale stabilisce che un centinaio di uomini devono essere fatti venire dal contado a vivere in città; essi devono essere fra i migliori, i più ricchi e in età giovanile, e ciascuno sarà obbligato entro l'anno a costruire una casa a Siena: «E ciascuno di loro sarà obbligato a costruirsi casa in città, in modo che tutti costruiscano le loro case entro l'anno in cui si sono trasferiti». Nel 1337 il Comune interviene per stabilire luogo e valore dell'immobile dove l'edificio doveva sorgere: si veda E. Hubert, *Urbanizzazione, immigrazione e cittadinanza (XII-metà XIV secolo). Alcune considerazioni generali*, in *La costruzione della città comunale italiana (secoli XII-inizio XIV)*. Atti del 21° convegno internazionale di studi, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 2009, pp. 131-145; D. Bizzarri, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in «Studi senesi», XXXII, 1916, pp. 19-136 (ripubblicato in Id., *Studi di storia del diritto italiano*, Torino, Fratelli Bocca editori, 1937, pp. 61-158).

Dunque la proprietà lega il soggetto alla comunità, lo trasforma in *civis*; è «momento legittimante dell'appartenenza» (e del resto dal punto di vista sociale la storia dell'Occidente europeo non ha mai messo in discussione il primato della proprietà individuale)⁴³. Ma nel discorso politico-filosofico, nelle argomentazioni che la cultura comunale elabora sulla cittadinanza ci si spinge oltre: «Si non est *civis*, non est *homo*», dirà Remigio de' Girolami: l'individuo non è pensabile al di fuori della relazione con la città e la sua costituzione politica di cui la proprietà è *medium*: dunque la proprietà trasforma l'*homo* in persona, crea l'Umano; si fa genitrice.

Nel passo statutario sopra citato l'indissolubilità, la necessità del binomio proprietà/cittadino si realizza per il tramite della Sicurezza, che con il suo abbraccio (e la mente va ancora all'angelo alato del Lorenzetti) salva entrambi, allo stesso tempo, con il suo tocco taumaturgico. Un gesto ricco di implicazioni che andrebbe letto compiutamente anche in relazione agli sviluppi del pensiero politico moderno (e non voglio qui imboccare scorciatoie ad effetto) e al lungo percorso che avrebbe portato al riconoscimento della proprietà, oltre che della sicurezza, come diritti naturali ed inalienabili dell'uomo.

Sicurezza come *as-sença di paura*, come condizione psicologica di chi crede di vivere in una condizione che lo pone al riparo da rapine, violenza e oppressioni: «*Sença paura ogn'uomo franco camini*» promette il manifesto lorenzettiano della città ideale: ma, va detto, la Sicurezza che il Buon governo promette e garantisce, al pari della cittadinanza, è una concessione selettiva, relativa; addobbata di un grande apparato di retoriche e pratiche essa funziona, costitutivamente, all'interno del progetto politico di Comune per la realizzazione di una società purgata dalla paura che a ben vedere non può che fondarsi sulla paura degli uomini.

La paura si alimenta di sospetti, è nutrita dal senso del pericolo, prospera necessariamente grazie a questi. Nemici materiali e immateriali, ovunque.

Ovunque, tra le fila delle burocrazia comunale e dell'esercito, nel campo di organizzazione del lavoro artigiano e manuale, nel settore del lavoro agricolo, serpeggiava indolenza, negligenza, pigrizia, malizia, corruzione: la *malitia* si associa alla frode e *Fraus* – una delle ancelle predilette di *Tirannia – omnia corruptit*⁴⁴.

⁴³ P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVII, 1988, pp. 359-422, p. 387.

⁴⁴ Inedito è lo sguardo sulla corruzione: alliratori fraudolenti, soprastanti alle prigioni negligenti ed indolenti, *insufficients ad totum officium exercendum*, berrovieri che non fanno le guardie di notte, custodi trovati a dormire, accusatori segreti che portano davanti al giudice innocenti falsamente accusati, *captores exbannitorum* che avanzano falsi impedimenti alla cattura di

L'ombra lungo del dubbio investe chi per atteggiamenti, relazioni, aspetto, nome, fama, sarà sottoposto ad un regime di sorveglianza speciale e sarà dichiarato incompatibile con uffici e cariche pubbliche: la categoria del sospetto/sospettato politico prende forma in questo momento. E il sospetto morde tutti. A cominciare dai membri dell'istituzione perché «nulla maior pestis est quam familiaris inimicus status»⁴⁵.

Negli statuti cominciano a comparire rubriche contro i *sussurrones* e *maldicoli maledetti*. Nelle delibere consiliari fa la sua comparsa lo spettro della *murmuratio*⁴⁶: la tradizione vetero e neo testamentaria ne fa la colpa degli eletti, di coloro che sono in viaggio verso la perfezione, è la contestazione del popolo di Israele contro Mosè; nella letteratura monastica è la colpa legata all'obbedienza: *murmurare* vuol dire dissolvere o in qualche modo infrangere quell'obbedienza sulla quale si fonda la regola; la *murmuratio* è sempre il peccato dell'inferiore contro il superiore⁴⁷. Per il Comune di popolo, ben consapevole del valore propulsore della parola, è una minaccia nuova che si affaccia con la parola ostile, di biasimo, riprovazione, una parola che si muove *malitirosamente* in uno spazio compreso tra la *vox* e silenzio, non apertamente pronunciata, né completamente taciuta, più simile ad un rumore (*il murmur*), o ad un alito di vento (*sussurro*). Una minaccia nuova che denuncia una crepa in quello sforzo di controllo totale degli uomini e suggerisce già una soluzione. La definizione che si dà alle cose imposta l'approccio, stabilisce il taglio, seleziona gli scopi, predetermina il terreno per le opzioni pratiche: il *murmur* ha in sé una valenza negativa, di peccato, colpa, ingratitudine, irriferenza, ingiusta lamentela. Basta e avanza per avviare azioni di prevenzione e repressione.

banditi, ufficiali del comune che si appropriano indebitamente di denaro pubblico. A titolo esemplificativo cfr. ASS, *Consiglio Generale* 37, cc. 17r, 52v, 70r; *Consiglio Generale* 42, c. 29r.

⁴⁵ «Item quia nulla maior pestis est quam familiaris inimicus status, statuerunt quod nullus de coniuratione proditione vel turbatione civitatis subspectus possit esse in aliquo officio communis Senarum. Et quod dominus capitaneus et defensor teneatur taliter providere et curare quod nullus taliter subspectus ad aliquod officium eligatur et quod si contra fieret quilibet talem eligens subspectum et ipse electus si electioni de se facte consenserit per eum in quinquanta libris puniatur»: ASS, *Capitano del Popolo* 1, c. 36v. Si vedano anche le norme contenute in ASS, *Statuti Siena* 29, cc. 24v-25r (*Quod capitaneus mittat ad confines suspectos de turbatione pacis*). Il controllo regolare e periodico sull'operato degli ufficiali comunali spetta al maggior sindaco, tenuto per statuto a periodiche inquisizioni «contra omnes officiales communis Senarum»: ASS, *Maggior Sindaco* 1, c. 98r. Sul reato di *crimen lese maiestatis*, su cui si struttura la repressione/gestione del dissenso politico, si veda M. Sbriccoli, *Crimen Laese Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.

⁴⁶ ASS, *Consiglio Generale* 39, c. 36v (1290 marzo 8); *Consiglio Generale* 50, c. 75r (21 ottobre 1296).

⁴⁷ C. Casagrande, S. Vecchio, *I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1987, pp. 241 sgg.

Non posso spingermi oltre con gli esempi nel rendere conto di questa dilatazione del senso del pericolo che farà da piattaforma ideale per una formidabile estensione delle procedure di controllo e coercizione e che trova una efficace cifra sintetica nell'immagine del diavolo che tutti tenta e corrompe – *non solum malos sed etiam bonos* –, evocato in una norma statutaria del 1310 mirante a difendere il palazzo del Comune e i luoghi in cui si amministra la giustizia: il richiamo a un preciso sistema simbolico giustifica questa volta i provvedimenti, oggetto della delibera, che inaspriscono le pene contro una ben definita categoria di persone: una piccola, infame, infetta processione di *maldicoli* e giullari, meretrici, ruffiani e *mali huomini*, che, mossi da impulsi demoniaci, cercano, senza tregua – come denuncia il legislatore – di *inamicare* con la famiglia del podestà⁴⁸.

5. Lo sforzo poliziesco compiuto dal Comune anche se non manca di sortire i suoi effetti è palesemente sottodimensionato e necessariamente insufficiente rispetto all'ampiezza dei fenomeni interessati, al clima di crescente sospetto e ad una popolazione che tra fine Duecento e primo Trecento ha raggiunto il suo picco, complici anche flussi di immigrazione e di mobilità intercittadina e interregionale⁴⁹.

Nel corso del primo Trecento le forze di polizia si moltiplicano: la crescita stessa dello Stato territoriale impone una dose di vigilanza raddoppiata, forse triplicata rispetto a cinquant'anni prima. William Bowsky ha fornito alcuni dati di questa espansione. Ai corpi al seguito del podestà (che oscillò tra 60-20-40 unità) e del capitano del popolo (20-10), a quello che serviva direttamente i Nove (90-100 armati), si aggiunsero due contingenti: quello che andò a costituire una parte della *familia* del nuovo capitano di guerra (100) e i *quattrini* (60-100-150 unità) che fecero salire a 5 il numero dei corpi di polizia forestieri in città. Una corposa legislazione interverrà a più riprese per disciplinarne organizzazione, dimensioni, funzioni⁵⁰. Per effetto di questo aumento il rapporto tra apparato poliziesco ed abitanti

⁴⁸ ASS, *Consiglio Generale* 76, c. 156r (9 giugno 1310); *Capitano del Popolo* 1, c. 52r e *Costituto 1309-1310*, V, 509: «Et a cacciare via li maldicoli et pesone soçé et inoneste, le quali el diavolo portano seco, acciocché possano corrompere et tentare et non solamente li rei, ma anco li buoni in macule et simonie perducere et spetialmente sono costoro, cioè li giollari et li ruffiani con le meretrici; et anco li mali huomini e' quali in diversi modi, et di notte et di di sì sforçano di inamicare con le famellie de le podestadi et de le Corti, acciocché possano le predette cose commettere».

⁴⁹ Nel corso degli anni Novanta reiterate sono le disposizioni *pro custodia civitatis* e *pro conservatione boni et pacifici status civitatis et comitatus Senarum*: ASS, *Statuti Siena* 4, cc. 58r-v, 85r-87r, 142r-144r, 212r-213v, 398r-400r, 416r-418r.

⁵⁰ Vari ordinamenti in ASS, *Statuti Siena* 29, cc. 2v-3v, 3v-6r ecc.

fece misurare un picco che secondo i calcoli dello storico americano si sarebbe assestato su 1 berroviere per 145 abitanti (includendo uomini, donne, bambini, laici ed ecclesiastici)⁵¹: una proporzione elevata se paragonata con altre città⁵².

Nel 1310 il governo pose mano alla ristrutturazione e al rafforzamento delle società armate: un intervento che caratterizzò tutti i maggiori Comuni di popolo a cavallo tra Due e Trecento. Secondo gli ordinamenti approvati in quell'anno – ma sull'argomento le autorità torneranno ancora negli anni successivi – la principale funzione delle compagnie armate era la pronta mobilitazione in caso di *rumores* e l'immediata repressione di disordini e rivolte secondo dettagliati piani di intervento; la loro rifondazione era infatti motivata con queste parole: «Affinchè chi intende sovvertire e perturbare il pacifico stato trovi ostacolo al suo iniquo proposito»⁵³.

Ma garantire «che essa città in pace perpetua et pura giustizia si conservi», come recitano le norme relative ai doveri dell'esecutivo⁵⁴, non era affare di poco conto.

La vigilanza permanente assicurata dalle forze dell'ordine istituzionalizzate, dal popolo in armi (nel 1299 è decisa la formazione di un contingente di 1200 uomini – 400 per ciascun terzo cittadino – che dovevano mobilitarsi prontamente a richiesta dei Nove)⁵⁵, dalle guardie e dei custodi stipendiati che piantonano le porte o si aggirano per le vie con funzioni di controllo su specifiche materie (igiene, prostituzione, gioco d'azzardo, norme suntuarie, infrazioni dell'ordine pubblico ecc.), da parte degli ufficiali nominati *ad interveniendum rebelles* o con il compito di espellere presenze indesiderate (malati, lebbrosi, ciechi, capre, pecore, maiali), o ancora, ad un livello più capillare, dai 60 *sindaci* delle contrade che hanno l'obbligo di denunciare i reati com-

⁵¹ W. Bowsky, *The Medieval Commune and Internal Violence: Police Power and Public Safety in Siena, 1287-1355*, in «American Historical Review», LXXIII, 1967, pp. 1-17, p. 7; Id., *Un comune italiano*, cit., p. 178.

⁵² A Venezia nel secondo Trecento il rapporto sarebbe stato di 1 a 250/350 abitanti; a Firenze passò dall'inizio alla fine di quel secolo da 1 a 2.000 (per 100 – 110.000 abitanti) a 1 per 150 (su una popolazione ridotta a meno di 60.000 unità): A. Zorzi, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*. Atti del II Convegno internazionale di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà comunale dell'Università di Firenze, Firenze, 30 marzo-1 aprile 2006, a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 381-420, p. 394.

⁵³ «Societates et vicariatus civitatis [...] fuerint adinventa et instituta ut [...] civitas et comitatus [...] in pace libertatis et iustitie defenderentur et ut predictam potentiam illi timerent qui statum pacificum civitatis [...] subvertere intenderent vel turbare»: ASS, *Statuti Siena* 29, c. 20v.

⁵⁴ *Costituto 1309-10*, VI.

⁵⁵ ASS, *Statuti Siena* 4, cc. 398r-400r.

messi nel territorio di loro pertinenza⁵⁶, si rivela inadeguata. Questa spessa cortina di vigilanza poliziesca, rafforzata da una cintura di guardia che controlla segretamente l'operato di tutti gli attori⁵⁷ – *quis custodiet ipsos custodes?* –, non è sufficiente: il sistema lascia apparire maglie abbastanza larghe: è un sistema, nonostante gli sforzi, lacunare, aleatorio, che non riesce a soddisfare i problemi, i vuoti, che vengono posti da una grande quantità di persone controllate da un piccolo numero.

Insomma: per un tipo di controllo diffuso e continuo cui aspira il governo le forze dell'ordine da sole non bastano più.

La popolazione sarà chiamata a giocare un ruolo strategico e decisivo. L'obbligo di intervento imposto alla comunità urbana e rurale di catturare e consegnare al podestà malfattori e criminali – secondo un protocollo non nuovo e ben consolidato che fa leva sulla responsabilità penale dell'*universitas* – è adesso potenziato dalle ricompense previste per la cattura e l'appostamento di malfattori e criminali e dal *secretum* che tutela i cacciatori di taglie dal pericolo, assai temuto, di ritorsioni da parte del bandito e suoi congiunti⁵⁸. Sappiamo che il fenomeno acquistò una certa diffusione come dimostrano, per citare un solo esempio, le clausole previste per l'oblazione rituale dei carcerati in occasione delle festività religiose che, dalla fine degli anni Novanta, cominciano a prevedere il caso del prigioniero che poteva essere scarcerato solo dopo aver ottenuto la pace da colui che lo aveva consegnato alla giustizia e rimborsato il Comune della somma spesa per il suo *appostamento* o cattura⁵⁹. Nello stesso arco di tempo, una vistosa accelerazione viene impressa alla pratica delatoria estendendo ad un ventaglio amplissimo di reati, ben oltre dunque il reato politico, la facoltà concessa a chiunque di accusare; il riconoscimento di un premio in denaro (di solito metà dell'ammenda) all'accusatore e anche in questo caso la garanzia di segretezza a protezione della sua identità

⁵⁶ *Costituto 1309-1310*, V, 337, 338, 390. Dalla nomina dei sindaci, eletti per ogni terzo della città e delle masse, in ASS, *Biccherna* 531 cc.9r-16r, risulta che nel I semestre 1315 furono eletti 108 uomini; nel secondo semestre 103 (ASS, *Biccherna* 532, cc. 2r-5v). In *Biccherna* 574 (II semestre 1341), cc.11r-13r, l'elenco nominativo relativo però solo ai tre terzi cittadini indica l'elezione di 61 sindaci.

⁵⁷ ASS, *Statuti Siena* 4, cc. 142r-144r (1295): «et teneantur [...] facere rimari per bonos et leales homines et personas duabus videlicet ad minus in qualibet edomada si dicti berivarri custodierint bene».

⁵⁸ Nel luglio 1292 il consiglio generale approva una serie di provvisioni «super capiendis et adpostandis exbannitis et condepnatis pro maleficio». Una nuova serie di ordinamenti vengono votati nel gennaio 1293 e recepiti negli statuti (ASS, *Statuti* 4, cc. 25r-26v); nel febbraio 1295, vengono eletti dai Nove sei sapienti «ad providendum qualiter et quomodo capiantur homines commicentes maleficia in civitate Senarum et in burgis» (ASS, *Statuti* 4, cc. 91r-93v). I documenti sono editi in Pazzaglini, *The criminal ban*, cit., pp. 142-148, 178-180.

⁵⁹ Cfr. ad es. ASS, *Consiglio Generale* 51, c. 95v (26 aprile 1297).

(«et nomina dictorum teneantur secreta et nemini pandantur») devono favorire il successo dell'iniziativa⁶⁰.

I premi sono cospicui e commisurati alla caratura del malfattore: nel 1292 si approvano una serie di provvisioni che prevedono una ricompensa di 50 lire per un bandito condannato alla pena capitale; 25 per chi rendesse possibile la sua cattura; somme molto inferiori, e proporzionali alla pena pecuniaria (4 soldi per lira), per chi consegnasse alle forze di polizia i banditi per debito. Nel corso degli anni seguenti, *ad hoc ut omnes et singuli habeant voluntatem capiendi malefactores*, i premi furono aumentati e nel 1297 si arrivò a stabilire la considerevole somma di 100 lire per la cattura di qualcuno *qui commiserit homicidium*⁶¹ (tanto per dare un ordine di grandezza con questa somma alla fine del Duecento si poteva comprare una casa a Siena, era il corrispondente di 5 anni di lavoro di un maestro, 100 lire era la soglia fiscale stabilita per la concessione della cittadinanza). Nel 1325 un delatore segreto fu rimborsato dalla Biccherna con 200 fiorini d'oro⁶².

Non mi soffermo nell'analisi delle attestazioni documentarie che danno prova della vitalità dell'accusa segreta e del ruolo della popolazione nell'amministrazione della giustizia comunale. La storiografia nel delineare caratteri e cronologia ha individuato una fase di declino del controllo comunitario a partire dai decenni centrali del Trecento, almeno nell'Italia comunale, sull'onda di una trasformazione e un potenziamento degli apparati di repressione e di giustizia e, sul lungo periodo, degli stessi sistemi penali⁶³. Non mi spingerò, in questa sede, fino a quella soglia: quello che mi preme sottolineare è che nei decenni a cavallo dei due secoli e nel caso considerato, la pressione esercitata sulla comunità dal combinato disposto di una vigilanza verticale (in crescita) e una orizzontale (potenziata) si fa sentire con inedita forza e intensità. Lo documentano molte evidenze positive ma anche, per reazione, l'infittirsi di condanne pecuniarie a carico di uomini e comunità accusati di inadempienza (contravvenendo a esplicite norme di statuto), talora di aver offerto aiuto e

⁶⁰ Con la formula: «et che sia licito a ciascuno accusare et lo nome de l'accusatore non si manifesti, ma sia tenuto segreto; de la quale pena la metà sia de l'accusatore et l'altra sia del Comune», in *Costituto 1309-1310*, V, 286; numerosissimi i casi rintracciati solo nella V distinzione dello statuto: ivi, V, 57, 58, 72, 79, 81, 85, 89, 123, 132, 134, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 152, 154, 155, 158, 159, 162, 169, 173, 176, 179, 181, 182, 189, 194, 198; V, 203; V, 204; V, 215, 216, 266, 268, 271, 300, 309, 342, 353, 359, 363, 374, 385, 388, 390, 391, 392, 395, 397, 398, 403, 414, 417, 418, 432, 444.

⁶¹ ASS, *Statuti Siena* 4, cc. 179r-180v; 182r-185r.

⁶² Bowsky, *The Medieval Commune*, cit., p. 6 (ASS, *Biccherna* 150, c. 19v).

⁶³ H. Manikowska, «Accorr'uomo». Il «popolo» nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo, in «Ricerche storiche», XVIII, 1988, pp. 523-549. Per un quadro comparativo a livello europeo: Zorzi, *Politiche giudiziarie*, cit.

rifugio ai banditi, talaltra di aver cercato di impedire (se non impedito) la cattura: un infittirsi dei fenomeni (censiti/puniti) di resistenza che a quest'altezza cronologica misura non certo un allentarsi o una crisi dell'azione-collaborazione delle comunità quanto piuttosto una stretta del governo nel settore dell'ordine pubblico⁶⁴: i rapporti di dominio sono sempre al contempo rapporti di resistenza⁶⁵.

Se è vero che consistenti fasce della popolazione vengono inserite, con rinnovato sforzo grazie agli incentivi che citavo, nelle reti del controllo armato e poliziesco per la repressione dei crimini, è altrettanto vero che quei provvedimenti realizzavano non solo strumenti di controllo/coazione di criminali e malfattori, ma anche di quelle stesse fasce di popolazione irrette negli ingranaggi dell'amministrazione giudiziaria; più o meno allo stesso modo in cui i fedeli popolani guelfi, inquadrati nelle *societates* urbane e nei vicariati in cui era organizzato il territorio, costituivano sì un corpo di intervento armato a difesa del regime e della signoria: ma un corpo ben disciplinato, ben conosciuto, ben censito, costretto all'osservanza di ferree regole interne, piegato all'obbedienza al capitano, vincolato ad un patto di fedeltà alla signoria: e tutto con il sacro suggello del giuramento sui vangeli.

Ancora a proposito di effetti collaterali occorre riflettere sulle conseguenze innescate dalla diffusione della pratica delatoria: evidentemente la dimensione penale offre solo una visione parziale degli esiti o se si vuole dell'efficacia di misure pensate per contrastare i crimini e garantire, come si dice, ordine, pace e giustizia. Lo sviluppo impresso alla delazione orizzontale dovrebbe essere indagato più che nei suoi effetti di giustizia (per la repressione delle contraffazioni e delle truffe alimentari, per far osservare i divieti statutari in fatto di vendita del vino, igiene urbana, decoro, viabilità ecc. ecc.) nel suo significato politico e nei suoi risvolti sociali. L'uso di questo strumento su larga scala consentiva al governo di entrare in una sfera delicata e vitale come quella delle relazioni interpersonali con lo scopo e/o l'effetto di costituirne, determinarne, orientarne, manipolarne gli sviluppi: contatti di vicinato e di lavoro trasformati in grimaldelli per scardinare trame solidali e relazioni di fiducia e ricomporli nel segno della diffidenza e del sospetto.

⁶⁴ Nel I semestre 1295, il podestà Guicciardo dei Ciacci di Pavia avviò 63 procedimenti contro più di 30 comunità dello Stato (con la formula *comune et homines de...*) «quia receptaverunt homines exbannitos»: in due occasioni furono chiamati a comparire anche certi *singulares homines*, accusati, uno per uno, di aver ostacolato l'azione della *familia* del podestà (98 abitanti di Montalceto e 48 di Montalcino): ASS, *Podestà* 2, cc. 40r-96r. Interpreta in modo diverso il picco di denunzie alle comunità Zorzi, *Politiche giudiziarie*, cit., pp. 388 sgg., in particolare p. 390.

⁶⁵ J. Scott, *Il dominio e l'arte della resistenza: i verbali segreti dietro la storia ufficiale*, Milano, Elèuthera, 2006.

Il sospetto è una nube acida che opacizza, distorce, inquina la relazione con l'altro, producendo come una paralisi: un'atomizzazione sociale che complica alleanze e solidarietà soprattutto nel politicamente marginale mondo artigiano, una miccia sempre accesa che aveva pagato in termini di esclusione la svolta costituzionale di secondo Duecento (e non è casuale che la normativa sia particolarmente insistente nel caso dei carnaioli, una corporazione irrequieta che in più di un'occasione fomentò disordini e dette problemi al governo)⁶⁶.

6. Per chiudere. La città medievale ammassa entro le mura, al suo apogeo, 50.000 individui circa. Tanti uomini in poco spazio: uno spazio che, per come è nato, pensato e costruito, spinge gli uomini fuori dalle case che si levano una addossata all'altra su strade strette, li proietta costantemente uno verso l'altro, dal balcone al ballatoio, dalle scale alla porta di casa, immergendoli in una complessa trama di relazioni e contatti obbligati. Liti frequenti, zuffe, violenze, oltraggi, e d'altra parte intimità, solidarietà, mutuo soccorso, rapporti privilegiati riconosciuti anche dagli statuti: le relazioni di vicinato ci si presentano come un coacervo contraddittorio e intricatissimo di pratiche, sentimenti, saperi.

Il dispositivo probatorio della pubblica fama, dotato degli stringenti attributi definiti da giuristi e legislatori, nel momento in cui viene applicato dai Comuni di popolo ad una larghissima varietà di casi e reati, sia in campo civile che penale, piega questo sapere collettivo, frutto spontaneo quasi della morfologia urbana e dei modi di abitare, ad un uso squisitamente politico. La centralità assegnata alla fama/reputazione nella vita concreta degli individui potenzia in modo nuovo la capacità coercitiva, repressiva, dello sguardo e della *vox* del vicino. La documentazione processuale restituisce con chiarezza la forza di quelle reti informali della comunicazione vicinale in cui notizie e voci si condensano nello sciame senza volto ma pungente della *publica opinio*. Un flusso continuo e ininterrotto di voci, di sguardi: il vicinato guarda, vede, ascolta, dunque conosce; costruisce e distrugge reputazioni, organizza catene di solidarietà e contro-solidarietà nelle battaglie per il controllo della fama di cui è teatro e artefice⁶⁷. Da questo punto di vista interpreta in modo nuovo la

⁶⁶ V. Costantini, *Tra lavoro e rivolta: i carnaioli*, in *Siena nello specchio*, cit., pp. 219-247; Id., *Siena 1318: la congiura di carnaioli, notai e magnati contro il governo dei Nove*, in «Studi Storici», LII, 2011, 1, pp. 239-252.

⁶⁷ Per storie esemplari in questo senso mi permetto di rinviare a R. Mucciarelli, *Neighborhood, Rumors, and Fama: A Piece of Judiciary History from Thirteenth-Century Prato*, in *Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors*, ed. by M. Israëls, L. Waldman, Firenze, Villa I Tatti, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, 2013, 2 voll., II, pp. 199-207;

funzione consolidata da tempo di produttore e soggetto attivo dell'ordine pubblico e del controllo sociale. Soggetto/oggetto: lo esercita, a volte lo pretende – come dimostrano ad esempio le petizioni inviate all'esecutivo⁶⁸ –, lo subisce.

Se è vero che la disciplina consiste nella certezza di essere osservati⁶⁹, è nel dominio dello sguardo, in questo svelamento di tutti davanti a tutti, in questa messa in luce degli individui, che il Comune di popolo trova una tecnica geniale di controllo che mira alla realizzazione di una società disvelata, leggibile, quasi a fugare l'osessione per la notte e per i *loca occulta e in honesti*⁷⁰, contro-figure di quella trasparenza che si cerca di imporre (anche) grazie ad un sistema di sorveglianza diffuso e pervasivo: un sistema che si struttura su una asimmetria fondamentale tra vedere ed essere visti: il potere vede ma si nasconde alla vista⁷¹.

Uno spazio nuovo che immerge ogni individuo in un campo di visibilità totale perché l'opinione degli altri, il discorso degli altri, lo sguardo degli altri finisce, finirà, per guidare, influenzare, dirigere i suoi comportamenti. Una rivoluzione che non produce un nuovo spazio non realizza compiutamente il suo pieno potenziale (Henri Lefebvre).

Id., *Bisogna essere molto prudenti*, cit.; per una visione d'insieme, *Fama e publica vox nel Medioevo*, cit.

⁶⁸ Un caso fra tanti: il 12 gennaio 1316 il Consiglio generale è chiamato a discutere sul problema sollevato dagli abitanti di una contrada del terzo di San Martino («pro parte illorum qui habent domos et habitaciones eorum in contrata de Belvedere dicte civitatis») che denunziavano la presenza nella loro zona di meretrici, ruffiani «et homines et mulieres male fame» di cui chiedono l'espulsione per i danni e i problemi di sicurezza e di decoro che ne derivano («multa homicidia, vulnera, strupa et alia facinora turpissima commissa fuerunt [...] qua de causa homines et persone dictarum populi et contrate substinuerunt et substinent dapnum non modicum, veracundiam et iacturam»). Il Consiglio prese provvedimento: ASS, *Maggior Sindaco* 1, c. 147v.

⁶⁹ Il riferimento è a M. Foucault, *Sorvegliare e punire: la nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1977.

⁷⁰ L'accostamento compare ad es. in ASS, *Statuti Siena* 4, c. 368r (provvisioni sulla vendita del vino).

⁷¹ L'isolamento e la reclusione imposta all'esecutivo (a Siena e altrove), su cui vedi *supra*, appare misura dettata dalla volontà di impedire influenze esterne e garantire segretezza ed imparzialità di decisione; oltre a ciò viva era anche la preoccupazione per l'incolumità fisica dei governanti (la porta del palazzo comunale pattugliata giorno e notte dai berrovieri, corpi di soldati stipendiati acquartierati ai lati e dietro il palazzo): ritengo che oltre queste ragioni, già sottolineate dagli studiosi, siano da valutare ed analizzare anche elementi che attengono, per così dire, all'antropologia del potere. Si vedano Raveggi, *Il governo dei Nove*, cit., pp. 42 sgg.; Costantini, *Tra lavoro*, cit., p. 246 nota.